

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' AUTOGESTITA DEL PERSONALE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

L'anno duemiladodici il 2 (due) del mese di MARZO

TRA


L'Università degli Studi di Ferrara (in seguito indicata anche come Università o Ateneo), Codice Fiscale 80007370382 – Partita IVA 00434690384, con sede in Via Savonarola, 9 – Ferrara, rappresentata dal Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari il 22.05.1960, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale,

E

L'Associazione Ricreativa "Circolo Dipendenti Universitari di Ferrara" (in seguito indicata anche come Circolo), Codice Fiscale 93014900380, con sede legale in Via Gramiccia, 41 c/o C.U.S. di Ferrara - Ferrara, rappresentata dal Sig. Luca Bani, nato a Santafiora (GR) il 18.08.1959, in qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Via Comitato di Liberazione, 27 – Ferrara,

PREMESSO CHE

- l'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università - quadriennio giuridico 2006/2009 e primo biennio economico 2006/7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n. 253 del 15.11.2008, dispone che in materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 29.01.1986 n. 23 e dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 03.08.1990, n. 319;



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Prof. Pasquale Nappi, is written on the right side of the page.

- l'art. 3, comma 6 della Legge 29.01.1986, n. 23, dispone che le Università favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 29.03.1983, n. 93, e dall'art. 11 della Legge 20.05.1970, n. 300;
- l'art. 21, comma 1, del D.P.R. 03.08.1990, n. 319, dispone che nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del D.P.R. 28.09.1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 della Legge 29.01.1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le Università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asili nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti;
- l'Università di Ferrara ad oggi non ha istituito al proprio interno strutture per la gestione diretta di quanto previsto all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 03.08.1990, n. 319;
- il 13.07.2000 è stato stipulato un protocollo di intenti tra la CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e l'ANCIU, Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, che ferma restando l'autonomia delle singole università, ha fissato i criteri per l'organizzazione delle attività integrative citate al fine di ottenere un quadro normativo omogeneo;
- ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello Statuto di Ateneo, l'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di

lavoro;

- il “Circolo Dipendenti Universitari di Ferrara” è un’associazione senza scopo di lucro, costituitasi, con atto pubblico registrato in data 16.12.1999, per iniziativa di un Comitato di soci fondatori formato da dipendenti in servizio dell’Università di Ferrara;

- il Circolo, quale centro di vita associativa, finalizza la sua attività agli interessi culturali, ricreativi, artistici e sportivi dei dipendenti, promuovendo la loro diretta partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal servizio anche attraverso la gestione di servizi di interesse collettivo, rinsaldando così i vincoli di coesione e di affiatamento tra i suoi aderenti ed estendendo ai medesimi tutte le possibili agevolazioni, nonché rafforzare il comune senso di “appartenenza istituzionale”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L’Università favorisce l’attività del Circolo mettendo a disposizione i locali siti in Via Savonarola n. 15, evidenziati nella planimetria allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, quale sede delle attività dell’Associazione stessa per tutta la durata della presente convenzione.

L’uso dei suddetti locali è concesso al Circolo a titolo completamente gratuito.

Le spese generali inerenti la fruizione dei locali messi a disposizione (consumo di luce, acqua, pulizie, riscaldamento) sono a carico dell’Università.

L’Università si riserva il diritto di revocare la disponibilità dei suddetti locali



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

con preavviso di tre mesi, eventualmente concordando con il Circolo l'individuazione di soluzioni alternative.

ART. 3

L'Università contribuisce alle spese per le iniziative programmate dal Circolo, rivolte ai dipendenti universitari e inerenti le attività culturali, sportive e ricreative, in base alle disponibilità finanziarie stanziata ciascun anno a bilancio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Circolo si impegna a trasmettere all'Università il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione delle attività svolte nell'anno precedente e un piano annuale delle iniziative programmate per il nuovo anno. L'assegnazione al Circolo delle somme stanziata per le iniziative di cui al primo comma, avverrà, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, entro il mese di febbraio di ciascun anno, tenuto conto del bilancio consuntivo e del piano annuale delle iniziative programmate.

ART. 4

L'utilizzo dei loghi dell'Università sono disciplinati da apposita convenzione redatta secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

I rapporti di collaborazione tra l'Università ed il Circolo saranno regolati mediante la stipulazione di appositi accordi.

ART. 6

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data della stipula ed è rinnovabile mediante scambio di lettera tra le Parti.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di

almeno tre mesi.

ART. 7

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza relativa all'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non possano raggiungere bonariamente l'accordo, le Parti convengono che sarà competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

ART. 8

Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico delle parti in eguale misura.

La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Associazione Ricreativa "Circolo
Dipendenti Universitari di Ferrara"

Il Presidente

Sig. Luca Bani



Università degli Studi
di Ferrara

Il Rettore

Prof. Pasquale Nappi




LOCALI DA DESTINARE AL CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITARI

PALAZZO STROZZI
Via Savonarola nr. 15
Piano Piano B10

Piano Piano Ammezzato

VIA SAVONAROLA

